

**TRIBUNALE DI TREVISO****SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Alberto Barbazza - Presidente rel.

dott. Marco Saran - Giudice

dott.ssa Alessandra Pesci - Giudice

nel procedimento R.G. n. 120/2021 introdotto con ricorso depositato in data 18 gennaio 2021 e promosso da

DONATELLA,

con l'avv. Michele Bianchini, per mandato depositato nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso;

nei confronti di

BEPPINO

con l'avv. Graziella Cantinello, come da mandato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Pordenone;

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del;

Osserva

Con ricorso per l'attribuzione della quota di indennità di fine rapporto ex art. 12 *bis* l. 898/1970, Donatella conveniva in giudizio Beppino



La ricorrente esponeva che in data 2 maggio 2006, all'esito del procedimento R.G. 73/03, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.

Con ricorso datato 30 ottobre 2016 per la modifica dei provvedimenti economici assunti in sede di divorzio, la _____ chiedeva le venisse corrisposto dal _____ un assegno divorzile di € 500,00 mensili; le parti addivenivano ad un accordo (attribuzione in favore della _____ di un assegno divorzile pari ad € 400,00 mensili e contestuale revoca dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio Marco), consensualizzando in questo modo la procedura.

Con comparsa di costituzione e risposta, il resistente si costituiva aderendo alla richiesta di attribuzione della quota del 40% di TFR formulata da controparte.

All'udienza del 31 marzo 2021 comparivano le parti; il Giudice prendeva atto che non vi era opposizione sull'*an debeatur* e si riservava di riferire al Collegio.

Con separato decreto del 5 agosto 2021 il Giudice, rilevato che il *quantum debeatur* era punto controverso, rimetteva la causa in istruttoria, ordinando, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione a carico del datore di lavoro del _____ (Enel Green Power Italia S.r.l.) della documentazione relativa al TFR del resistente.

Nelle more, il fascicolo veniva riassegnato al presente Giudice in data 19 ottobre 2021.

All'udienza del 9 novembre 2021, le parti si riportavano ai propri atti e veniva concesso breve termine per depositare note in riferimento al calcolo dell'ammontare della quota di TFR di cui è causa.



Alla successiva udienza, il patrocinio di parte ricorrente prendeva atto che l'anticipo di € 25.611,29 era stato erogato al resistente prima dell'instaurazione del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.

1. Sull'attribuzione della quota di TFR.

1.1 I presupposti richiesti dall'art. 12 *bis* della legge sul divorzio per l'attribuzione del diritto all'indennità di fine rapporto di lavoro sono tre: il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge richiedente e la titolarità, in capo allo stesso, dell'assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970.

Nel caso di specie, la domanda della ricorrente deve essere accolta, in quanto presenti i necessari requisiti previsti *ex lege*.

1.2 Il punto controverso tra le parti riferisce all'ammontare del TFR del su cui calcolare la quota spettante *ex lege* all'ex-coniuge.

1.2.1 Nello specifico, la prima questione da risolvere inerisce la necessità di includere o meno l'anticipo erogato al resistente (€ 26.611,29) nella base di calcolo dell'indennità spettante alla

Si rileva che parte resistente ha dato prova (cfr. doc. 1 parte resistente) che l'erogazione è avvenuta prima del deposito del ricorso volto ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (avutosi in data 8 gennaio 2003, cfr. doc. 1 parte ricorrente) e che il patrocinio di parte ricorrente, preso atto di quanto documentato dal



conveniva che l'importo dell'anticipo dovesse essere tenuto estraneo dalla base di calcolo per l'indennità.

1.2.2 Il secondo aspetto da indagare concerne l'inclusione – o meno – nella base di calcolo degli importi progressivamente versati in forme di previdenza complementare.

L'importo di tali versamenti, nel caso di specie, ammonta ad € 40.893,06.

La Cassazione ha più volte avuto modo di pronunciarsi relativamente alla natura delle somme accantonate dal datore di lavoro in forme di previdenza complementare, ma su tutte ci si richiama a quanto statuito dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 4684/2015, specificamente: *“Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all'immediato vantaggio del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L'obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria (...). Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione. Va in proposito osservato che, ove si accedesse alla tesi secondo cui ogni onere economico*



posto a carico del datore di lavoro avesse natura retribuitiva, si arriverebbe al risultato che la previdenza complementare sarebbe a carico esclusivo dei lavoratori, risultato non solo paradossale, ma contra legem, atteso che la natura solidaristica della previdenza complementare è desumibile non solo da norme primarie (cfr., in particolare, l'art. 2117 c.c.), ma anche dall'art. 38 Cost. per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale" (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 4684 del 09 marzo 2015).

È necessario evidenziare che, nel caso concreto oggetto della citata sentenza, le Sezioni Unite si premuravano di ricostruire la natura dei versamenti a beneficio dei c.d. fondi effettuati dal datore di lavoro prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al d. lgs. 124/1993, ritenendo invece *nulla quaestio* relativamente alla natura dei versamenti datoriali effettuati dopo l'entrata in vigore della c.d. Riforma Amato, stante l'espressa qualificazione normativa degli stessi come "prestazioni previdenziali".

In ogni caso, anche in tempi recenti è stata esclusa dalla giurisprudenza di legittimità la natura retributiva degli eventuali versamenti del datore di lavoro verso i fondi di previdenza sociale (cfr. Cass. Sez. Un. sentenza n. 16084 del 09 giugno 2021).

Chiarita la natura previdenziale dei versamenti in esame, è evidente che essi non possano concorrere a formare l'ammontare del TFR, il quale a norma dell'art. 2120 cod. civ. viene a formarsi a partire dalla retribuzione annuale del lavoratore o della lavoratrice.

Nel caso *de quo*, quindi la somma di € 40.893,06 non dovrà essere conteggiata nel calcolare la quota di indennità sul TFR spettante alla



Appare opportuno, infine, una breve precisazione sull'ordinanza emessa nel 2017 dalla Cassazione e allegata dal patrocinio di parte attrice: tale pronuncia, sebbene regoli un caso simile a quello di specie, risulta essere isolata e, a parere di questo Giudice, non è da condividersi, in quanto, operando un'estensione ingiustificata della definizione trattamento di fine rapporto, arriva a ricomprendere tutti gli *“emolumenti collegati alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che si correlino al lavoro dell'ex coniuge”*. Se si aderisse a tale ricostruzione, si arriverebbe a porsi in contrasto con la stessa definizione legislativa di trattamento di fine rapporto – la quale, come si è già detto si basa sulla sola retribuzione del lavoratore, rimanendo del tutto indifferenti al calcolo le successive prestazioni pensionistiche – che è da considerarsi richiamata stante la lettera dell'art. 12 *bis* della n. 898/1970.

Inoltre, si deve osservare che quanto confluito nel fondo pensione non viene erogato *una tantum* al lavoratore, come invece avviene per il TFR: la somma accantonata viene erogata sotto forma di rendita mensile, salvo eventi eccezionali che giustificano la richiesta di anticipazioni sul totale; in questi termini, le stesse modalità di erogazione evidenziano la netta differenza tra trattamento di fine rapporto e forme di previdenza integrative, laddove una comporta un incremento subitaneo del patrimonio dell'avente diritto, mentre l'altra ha funzione di sicurezza sociale.

1.2.3 Quanto all'importo di € 9.500,00, riconosciuto da Enel al quale premio a titolo di incentivo all'esodo, è opportuno richiamarsi a quanto affermato nel 2013 da due sentenze della Sezione Tributaria della Cassazione, ove si legge che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come



incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (c.d. incentivi all'esodo, appunto) non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (cfr. Cass., 31 maggio 2013, n. 13777 e Cass. 24 luglio 2013, n. 17986).

Pertanto, la causa di siffatte prestazioni, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall'imposta, quali "sussidi occasionali" che, a differenza degli incentivi programmati, sono concessi estemporaneamente e a titolo grazioso, in coincidenza con rilevanti esigenze personali e familiari del lavoratore; tali somme, dunque, devono assoggettate alla tassazione separata di cui all'art. 16, comma primo, lettera a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrando nell'esenzione di cui all'art. 48, comma secondo, del medesimo D.P.R.

A seguito di queste precisazioni, la pronuncia della Cassazione di cui al n. 14171 del 12 luglio 2016, ha chiarito – richiamando le due precedenti sentenze della sezione tributaria – che in caso di divorzio, sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 12 *bis* della legge sul divorzio le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivi all'esodo, atteso che dette somme non hanno natura liberale né eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto.

1.3 Identificate analiticamente le voci che concorrono a formare il montante su cui procedere al conteggio di quanto spettante alla ricorrente, a solo scopo di precisazione, si



riporta il metodo secondo il quale si farà il calcolo: *“l’indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento, (percentuale prevista dal comma 2), dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con il rapporto matrimoniale; risultato che si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo”* (cfr. Cass. sentenza n. 15299, 06 luglio 2007).

In altri termini, il procedimento logico di calcolo è il seguente:

- Al fine di calcolare l’ammontare della base di calcolo:

Al trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2020 al lordo delle anticipazioni erogate devono essere sottratte le anticipazioni lorde e poi sommato l’incentivo all’esodo, ossia: € 47.597,71 - € 25.611,29 + € 9.500,00 = € 31.486,42 cui poi deve essere detratta l’imposta (ritenuta IRPEF), quindi € 31.486,42 - € 5.057,10 (importo calcolato sul TFR maturato, detratto delle anticipazioni e aumentato dell’incentivo all’esodo) = € 26.429,32;

- Base di calcolo divisa per il numero di anni di lavoro:

€ 26.429,32 : 39,11 = € 675,77;

- Moltiplicazione per gli anni di matrimonio (nello specifico dal 27 dicembre 1986 al 2 maggio 2006 per un totale di 19 anni e 4 mesi, cfr. doc. 1 parte ricorrente) del risultato ottenuto dividendo la base di calcolo per il numero di anni lavorati:

675,77 x 19,4 = 13.109,92;



- Risultato della precedente operazione decurtato del 40%: € 7.865,95.

L'indennità spettante alla ricorrente ammonta, quindi, ad € 7.865,95, oltre interessi dal 31 dicembre 2020 (data di erogazione del TFR, cfr. doc. 2 parte resistente) al saldo.

2. Spese di lite.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, stanti gli esiti del presente giudizio che vedono entrambe le parti parzialmente soccombenti in relazione al *quantum*, devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda di Donatella e, per l'effetto, condanna il resistente Beppino a corrispondere alla ricorrente la somma di € 7.865,95, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- spese di lite compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 novembre 2021.

Il Presidente est.

dott. Alberto Barbazza

